



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 109 del 10/09/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 21/2020 del Giudice di Pace di Ragusa . Giudizio n. 29/20 R.G. – Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Fed. Prov. di Ragusa / Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;

- con la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CHE con atto di citazione regolarmente notificato, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Fed. Prov. di Ragusa, conveniva in giudizio il Comune di Ragusa, contestando la diffida di pagamento n. 667 dell' 8/11/2011, per l'omesso pagamento del canone idrico per l'anno 2007, dell'importo di € 1.463,00, per una utenza ubicata in Ragusa. Il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente, ed esponeva di avere disposto l'annullamento in via di autotutela della diffida di pagamento impugnata, chiedendo conseguentemente di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali; il giudizio veniva iscritto al n. 29/20 R.G.;

CHE con sentenza n. 21/20, pubblicata in data 23.10.2020,e notificata in pari data, il Giudice di Pace di Ragusa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti la metà delle spese processuali e condannando il Comune di Ragusa a rimborsare all'attrice l'altra metà, liquidate in euro 300,00 oltre CPA ed IVA ed euro 130,00 rimborso spese;

VISTA la nota prot. n 17657 del 11.02.2020, con la quale gli avvocati Gaetano Veninata e Giuseppe Criscione, nella qualità di procuratori dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Fed. Prov. di Ragusa, chiedevano la liquidazione di quanto statuito nella sentenza de qua, allegando riepilogo delle spese e codice IBAN della loro assistita;

CHE con deliberazione n. 27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CHE con nota prot. n. 44582 del 08.05.2020, poi integrata con la nota prot. n. 50772 del 21.05.2020, il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 43887 del 07.05.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse finanziarie, l'elenco degli atti notificati nel 2019 e 2020, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. **373.928,14**, all'interno della quale vengono allegati sinteticamente i riferimenti delle sentenze, cause, parti e beneficiari delle liquidazioni;

CONSIDERATO che in data 06.07.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di “*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 30/04/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 lettera a)* – Settore I Avvocatura Comunale”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05.08.2020, pubblicata in data 07.08.2020, “*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 30/04/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 lettera a)* – Settore I Avvocatura Comunale”;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza del Giudice di Pace *de qua*, la complessiva somma di €. 488,80 e così distinta: euro 300,00 compensi professionali, euro 45,00 spese generali, euro 13,80 CPA, euro 130,00 spese vive sostenute;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1266.1 “Utilizzo fondo rischi accantonato per debiti fuori bilancio- parte corrente”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

- 1) impegnare, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 21/20 nel giudizio n. 29/2020 R.G., la complessiva somma di €. 488,80 e così distinta: euro 300,00 compensi professionali, euro 45,00 spese generali, euro 13,80 CPA, euro 130,00 spese vive sostenute;
- 2) imputare la somma di €. 488,80 al cap. 1266.1 "Utilizzo fondo rischi accantonato per debiti fuori bilancio- parte corrente", Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.999**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;
- 3) liquidare la somma di €. 488,80 in favore dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Fed. Prov. di Ragusa, con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;
- 4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/09/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale